

**OGGETTO: Conguaglio fiscale – Febbraio 2008 – FUA 2006 percepito nel 2007. Istanza di applicazione di tassazione separata e conseguente rimborso dell'Irpef indebitamente trattenuta.**

Premesso che, nei precedenti mesi di marzo e aprile, le scriventi Rsu hanno chiesto l'applicazione del regime di tassazione separata per gli importi corrisposti nel corso del 2007 come "Fua 2006" (sia pure con riferimento alle sole somme corrisposte a titolo di acconto produttività), e che Codesta Direzione ha ritenuto di non poter condividere la richiesta e le motivazioni in essa espresse, si osserva quanto segue.

In dettaglio, con la presente si torna a chiedere la computazione a tassazione separata di tutti i redditi relativi all'anno di imposta 2006 e percepiti nell'anno 2007. Invero, a ben vedere, deve essere assoggettato a tassazione separata sia l'acconto di produttività sia il saldo, e non solo l'acconto come in precedenza chiesto, probabilmente in un'ottica conciliatoria o anche solo per trascuratezza, dalle stesse Rsu.

Nel merito, a sostegno di tale tesi, si richiamano le decisioni delle Commissioni tributarie Provinciale e Regionale di Napoli, rispettivamente n. 509 del 12.05.2005 e n. 174 del 27.11.2007, dove veniva impugnata la nota della Direzione Regionale delle Dogane di Napoli con la quale si rigettava l'istanza di computazione a tassazione separata dei redditi relativi all'anno di imposta 2002 e percepiti nell'anno 2003, concernenti, segnatamente, quote del FUA relative all'anno 2002.

Più in dettaglio, l'Amministrazione, soccombente in primo grado, propone appello rilevando che il regime di tassazione separata non è applicabile se la liquidazione degli emolumenti accessori avviene nel periodo di imposta fisiologicamente successivo a quello di maturazione.

Orbene, il Giudice del gravame, nel rigettare l'appello, evidenzia che già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 287/96 aveva esteso il regime della tassazione separata a qualsiasi emolumento percepito per lavoro dipendente, ove questo venga corrisposto in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento. Dopo tale richiamo, la Commissione riflette che "*L'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, non produce apprezzabile effetto per l'Ufficio appellante*". In realtà, continua la sentenza, "*con la esclusione del regime separato per gli emolumenti corrisposti in un periodo di imposta successivo viene posta in essere un'arbitraria forzatura rispetto ad inderogabili principi costituzionali, nonché una palese violazione del 2° comma dell'art. 3 del DPR 22/12/1986, n. 917, che, per contro, impone l'applicazione separata*

*dell'imposta su tutti i redditi da lavoro dipendente, come elencati nell'art. 17 del citato DPR n. 917/86, non solamente su quelli individuati al 1° comma, lett. b), del detto art. 17.”*

Alla luce delle precedenti considerazioni, le scriventi Rsu dell'Ufficio di Firenze 3, ritenendo che non siano state correttamente applicate le norme vigenti in tema di tassazione dei redditi da lavoro dipendente,

#### CHIEDONO

con riferimento a tutti i dipendenti dell'Ufficio, l'applicazione del regime della tassazione separata a tutti gli emolumenti riferiti alla produttività anno 2006, percepiti nel 2007 sia a titolo di acconto sia di saldo, con conseguente rimborso di quanto illegittimamente trattenuto.

Firenze, 29 maggio 2008

Le Rappresentanze sindacali unitarie

Allegati:

- copia sentenza n. 509 del 12.05.2005 della Commissione tributaria provinciale di Napoli;
- copia sentenza n. 174 del 27.11.2007 della Commissione tributaria regionale di Napoli